



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE

Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice Lucia Bruni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. 16591 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, assunta in decisione ex art. 281 *sexies*, terzo comma, c.p.c. all'udienza del 02.12.2025 vertente

TRA

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), elettivamente domiciliata, in Roma, Via Sabotino n. 22, presso lo studio degli Avv.ti Daniela Tiziana Trovato e Stefano Arrabito, che la rappresentano e difendono, tanto congiuntamente che disgiuntamente, in virtù di procura alle liti in calce al ricorso per la fissazione di udienza in prosecuzione del giudizio interrotto

attrice

E

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_1*), in *Controparte_2* Straordinaria, in persona dei Commissari Straordinari legali rappresentanti pro-tempore Prof. Avv. Andrea Azzaro, Prof. Dott. Marco Lacchini e Dott.ssa Annarita Silvia Irene Panebianco, elettivamente domiciliata in Roma, Via Eustachio Manfredi n. 8, presso lo studio dell'Avv. Silvia Morescantì che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta a seguito di riassunzione e di costituzione di nuovo difensore

convenuta

nonché

Controparte_3 (C.F. e Partita IVA n. *P.IVA_2*), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Monti Parioli n.

40, presso lo studio sito dell'Avv. Franco Tassoni che la rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti, conferita a rogito notaio dott. *Persona_1* n. 186905 di rep/n.30367 racc. del 18 dicembre 2014, in calce alla comparsa di costituzione in riassunzione

Terza chiamata

oggetto: responsabilità sanitaria.

conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 02.12.2025 da intendersi trascritte.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. *Parte_1* conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, la *CP_1* [...] in data 24.02.2023 e l' *Controparte_4* per ivi sentir accertare la loro responsabilità in occasione del primo ricovero, avvenuto in data 01.07.2011, che in tutti quelli successivi, avvenuti presso le medesime Strutture Sanitarie, per tutti i motivi meglio esposti nella narrativa dell'atto di citazione, chiedendo la condanna delle convenute, in solido tra loro, al risarcimento dei danni.

L'attrice reiterava l'istanza di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio già espletata nell'ambito del procedimento di cui all'art. 696 bis c.p.c. (RGN. 46672/2021), sostenendo che non risultava comprensibile la ragione per cui i consulenti, dott. *Per_2* e dott. *Per_3* avessero integralmente escluso la responsabilità delle strutture sanitarie. Secondo la prospettazione attorea, la CTU non avrebbe adeguatamente chiarito la mancanza di nesso causale tra gli episodi infettivi insorti durante i ricoveri presso gli *Co* e la Fondazione S. Lucia e l'operato del personale sanitario o delle stesse strutture.

2. Si costituivano in giudizio gli *Controparte_4* i quali contestavano la domanda attrice in quanto infondata in fatto e in diritto. In via subordinata, e previa eventuale graduazione delle rispettive responsabilità, gli IFO proponevano domanda di regresso nei confronti dell'altra struttura convenuta, *Controparte_1*.

Sul piano istruttorio, gli IFO si opponevano alla richiesta di rinnovazione della CTU eseguita nel procedimento R.G. n. 46672/2021, qualificandola come pretestuosa, esplorativa e temeraria; chiedevano, per contro, l'acquisizione del fascicolo relativo all'ATP.

In ulteriore subordine, rispetto alla pretesa risarcitoria concernente il danno patrimoniale, formulavano istanza di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti dell'attrice e/o dell'INPS, al fine di acquisire documentazione relativa alla pensione di invalidità e all'indennità di accompagnamento percepite dalla *Pt_1* così da evitare indebite duplicazioni risarcitorie.

3. Si costituiva altresì la *Controparte_1*, con comparsa di costituzione e risposta recante contestuale domanda di chiamata di terzo, domandando in via preliminare l'autorizzazione a chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice *Controparte_3* [...] Nel merito, eccepiva l'infondatezza delle pretese attoree sia in ordine all'an debeatur sia al quantum debeatur, insistendo per il rigetto integrale della domanda e per la propria estromissione dal giudizio.

4. Autorizzata la chiamata in causa di *Controparte_3* si costituiva quindi [...] *CP_3* eccependo l'infondatezza della domanda attrice in considerazione delle univoche conclusioni della CTU espletata in sede di ATP, che aveva escluso qualsivoglia responsabilità delle strutture sanitarie convenute; si opponeva al rinnovo della consulenza e contestava ogni voce di danno.

Con riferimento alla domanda di garanzia proposta dalla *CP_1* *CP_1* *Controparte_3* eccepiva l'onere probatorio gravante sull'assicurata, la violazione del patto di gestione delle vertenze e delle spese di resistenza, i limiti e le condizioni contrattuali previste dalla polizza n. 313668558, efficace dal 31.01.2011 al 2012, con massimale pari a € 3.000.000,00 per sinistro e franchigia frontale (assoluta) di € 25.000,00 per evento.

Precisava, pertanto, che solo nell'eventualità – del tutto negata – di accertamento di responsabilità in capo all'assicurata, la società avrebbe potuto essere tenuta a manlevarla nei limiti, condizioni ed esclusioni previste dal contratto assicurativo.

5. Assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.

6. Mutato l'organo giudicante e preso atto dell'ammissione di *Controparte_1* [...] alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al dlgs 8 luglio 1999, n. 270, con decreto del 7 ottobre 2024 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, (pubblicato in G.U. n. 242 del 15 ottobre 2024), come rappresentato dall'allora difensore della *CP_1* il giudizio veniva interrotto ai sensi dell'art. 19, comma 3, dlgs 8 luglio 1999, n. 270.

7. A seguito del ricorso in riassunzione depositato dalla parte attrice in data 14.03.2025 e richiamato l'art. 303, comma 1, c.p.c., veniva fissata l'udienza per la prosecuzione del processo al 04.06.2025, assegnando al ricorrente termine sino al 31.03.2025 per la notificazione del ricorso e del decreto.

8. Si costituivano in sede di riassunzione la *Controparte_1* in persona dei commissari straordinari, *Controparte_3* e gli *Co*.

9. *Controparte_3*, nel costituirsi in giudizio, sollevava, preliminarmente, eccezione di improcedibilità della riassunzione di parte attrice, atteso che il giudizio non poteva essere

proseguito innanzi al Giudice ordinario essendo intervenuta, medio tempore, l'ammissione della *Controparte_1* alla procedura di amministrazione straordinaria.

10. All'esito dell'udienza del 04.06.2025, fissata per la prosecuzione del giudizio riassunto, veniva disposta la separazione delle cause ex art. 103, comma 2, c.p.c. nei confronti dell'altro coobbligato in solido *Controparte_4* rinviando quella promossa nei confronti della *Controparte_5* e di *Controparte_3* all'udienza del 05.11.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. con termine sino a venti giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie riepilogative.

11. A seguito di rinvio d'ufficio, all'udienza del 02.12.2025 la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

12. Così ricostruiti i fatti sostanziali e processuali sottesi al presente giudizio, occorre affrontare la preliminare questione della sorte del giudizio in caso di ammissione alla procedura dell'amministrazione straordinaria di *Controparte_1*.

Viene in particolare in rilievo l'art. 18 del d. lgs. 270/1999, rubricato "Effetti della dichiarazione dello stato di insolvenza", il quale dispone al primo comma che "la sentenza che dichiara lo stato di insolvenza determina gli effetti previsti dagli articoli 45, 52, 167, 168 e 169 della legge fallimentare" e che "Si applica, altresì, nei medesimi limiti che nel fallimento, la disposizione dell'art. 54 terzo comma, della legge fallimentare".

Il richiamato art. 52 l.f., a sua volta, dispone nei seguenti termini: "Il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito. Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell'articolo 111, primo comma, n. 1), nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V, salvo diverse disposizioni della legge. Le disposizioni del secondo comma si applicano anche ai crediti esentati dal divieto di cui all'articolo 51".

L'articolo in esame sancisce il c.d. principio di esclusività dell'accertamento dello stato passivo, in ragione del quale ciascun credito nei confronti del soggetto fallito deve essere accertato secondo le disposizioni della legge fallimentare, nel contraddittorio simultaneo fra chi lo vanta e gli altri creditori che intendono insinuarsi alla massa passiva del fallimento (o di altra procedura concorsuale per la quale la norma sia richiamata). La regola contenuta nell'art. 52 l.f. realizza una concentrazione della tutela giurisdizionale che ha l'obiettivo di assoggettare al procedimento per l'accertamento del passivo tutte le pretese suscettibili di riversarsi sul patrimonio fallimentare, in ragione di garanzie patrimoniali generiche o specifiche. Il meccanismo individuato dal legislatore per

raggiungere tale fine è quello della c.d. competenza funzionale del giudice delegato che vi attende.

Secondo quanto testualmente affermato da Cass. civ., Sez. un., n. 5694/2023, “la esclusività dell'accertamento del passivo riunisce...l'aspirazione al concorso sostanziale (con la soddisfazione per i propri crediti sul ricavato delle liquidazioni) con gli oneri procedurali del concorso formale (sottoponendosi ciascuno al vaglio unitario dei propri titoli), così realizzandosi la par condicio creditorum e, in essa, il controllo reciproco e avanti allo stesso giudice (in processo simultaneo) sulle disuguaglianze di trattamento, priorità e specialità di statuto legalmente previste, combinandosi accertamento del credito e attitudine concorsuale di ogni pretesa insinuata” (con possibilità di deroga solo in casi tassativi, come nell'ambito dei rapporti di lavoro).

Inoltre, la giurisprudenza di legittimità e di merito è consolidata nel ritenere che in materia di procedure concorsuali la competenza funzionale inderogabile del tribunale fallimentare opera con riferimento non solo alle controversie che traggono origine e fondamento dalla dichiarazione dello stato di insolvenza, ma anche a quelle destinate ad incidere sulla procedura concorsuale, in quanto l'accertamento del credito verso il fallito costituisca premessa di una pretesa nei confronti della massa (ex multis, Cass. civ., Sez. I, n. 2990/2020 “in materia di procedure concorsuali, la competenza funzionale inderogabile del tribunale fallimentare, prevista dalla L. Fall., art. 24 e dal D.lgs. n. 270 del 1999, art. 13 suo omologo nell'amministrazione straordinaria, opera con riferimento non solo alle controversie che traggono origine e fondamento dalla dichiarazione dello stato d'insolvenza ma anche a quelle destinate ad incidere sulla procedura concorsuale in quanto l'accertamento del credito verso il fallito costituisca premessa di una pretesa nei confronti della massa” (Cass. 15982/2018; Cass. 20350/2005); che “sono azioni derivanti dal fallimento, ai sensi della L. Fall., art. 24, quelle che comunque incidono sul patrimonio del fallito, compresi gli accertamenti che costituiscono premessa di una pretesa nei confronti della massa, anche quando siano diretti a porre in essere il presupposto di una successiva sentenza di condanna”; Cass. Sez. VI, n. 15982/2018; Cass nr. 17279/2010; conf. Cass. 17388/2007; Cass. 7510/2002).

In altri termini, sono azioni derivanti dal fallimento, ai sensi dell'art. 24 l.f., quelle che comunque incidono sulla massa passiva della procedura, compresi gli accertamenti che costituiscono premessa di una pretesa nei confronti della massa, anche quando siano diretti a porre in essere il presupposto di una successiva sentenza di condanna.

Sul tema, Cass. civ., Sez un., 23.02.2023, n. 5694 si è espressa nei seguenti termini: “la corrente regola di attuazione del concorso impone infatti un'unica sede ricognitiva tanto dei beni del debitore come dei suoi crediti ed in via di simultaneità coordinata, conseguendone che né giudici esterni né arbitri possono surrogarsi alla verifica del passivo, cui sono funzionalmente preposti gli organi concorsuali gestionali e giudiziali; si tratta di principio fermo e articolazione risolutiva di conflitti su cui anche queste Sezioni

Unite (sent. n. 9070 del 2003 e, più di recente, ord. 15200 del 2015) si sono espresse con chiarezza, affermando che ‘in sede arbitrale non possono essere fatte valere ragioni di credito vantate verso una parte sottoposta a fallimento o ad amministrazione straordinaria, giacché l'effetto attributivo della cognizione agli arbitri, proprio del compromesso o della clausola compromissoria, è in ogni caso (si tratti cioè di arbitrato rituale o di arbitrato irrituale) paralizzato dal prevalente effetto, prodotto dal fallimento o dalla apertura della procedura di amministrazione straordinaria, dell'avocazione dei giudizi, aventi ad oggetto l'accertamento di un credito verso l'impresa sottoposta alla procedura concorsuale, allo speciale, ed inderogabile, procedimento di verifica dello stato passivo' (conf. Cass. 3918/2011, 13089/2015); le finalità pubblicistiche connaturate al modello processuale della verifica endoconcorsuale dei crediti non possono ricevere soddisfazione in un'alternativa sede di cognizione arbitrale; ne consegue che le domande di accertamento del credito, risarcimento del danno, compensazione di crediti con debiti e, in linea generale, tutte quelle volte a sentir dichiarare che un soggetto poi fallito è tenuto al pagamento di somme, vanno dichiarate improcedibili ai sensi dell'art. 52 l.f., senza che vengano neppure in rilievo altre norme della legge fallimentare o del codice di procedura civile”.

13. In estrema sintesi, nell'amministrazione straordinaria trovano applicazione, per effetto del rinvio operato dal D.lgs. 8 luglio 1999, n. 270, le disposizioni sul fallimento di cui all'art. 52 della L.F. ora art. 151 del Codice della Crisi, con competenza inderogabile del Tribunale concorsuale ossia il Tribunale che “ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione giudiziale” ed è “investito dell'intera procedura” (art. 122 Codice della Crisi) con riferimento non solo alle controversie che traggono origine e fondamento dalla dichiarazione dello stato di insolvenza, ma anche a quelle destinate ad incidere sulla procedura concorsuale, in quanto l'accertamento del credito verso il fallito costituisce premessa di una pretesa nei confronti della massa.

14. Nel caso di specie, parte attrice ha avanzato domanda risarcitoria volta ad ottenere la condanna (solidale) di *Controparte_1* ove sono stati eseguiti taluni trattamenti oggetto di causa.

Orbene, la domanda in questione, poiché costituente chiaramente una pretesa nei confronti della procedura non può proseguire in sede di cognizione ordinaria, ma deve essere interamente proposta secondo il rito speciale concorsuale.

Dunque, tenuto conto dei suddetti consolidati principi, nel caso in esame, la domanda attorea proposta dall'attrice nei confronti della convenuta *Controparte_6* [...] risulta temporaneamente improcedibile davanti al giudice ordinario per tutta la durata della fase amministrativa di accertamento e liquidazione del passivo, atteso che tutti i crediti nei confronti della *CP_1* vanno fatti valere e devono essere accertati secondo le norme che disciplinano il concorso.

Alla luce di quanto detto, è assorbita ogni valutazione in ordine alla disamina del merito della domanda attorea e con essa delle contestazioni delle controparti.

15. Stante la definizione in punto di mero rito e alla luce di questione pregiudiziale (rilevabile d'ufficio) dipesa da evento sopravvenuto in corso di causa e tenuto conto della presenza dell'altro coobbligato (^{Co}) nei confronti del quale la causa doveva essere comunque riassunta innanzi al Giudice ordinario, possono essere invece compensate le spese tra parte attrice, *Controparte_6* e la terza chiamata [...] *CP_3* .

PQM

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:

- dichiara improponibile la domanda avanzata da parte attrice nei confronti della convenuta *Controparte_6*
- compensa per intero le spese di lite tra le parti.

Così deciso in Roma, il 29.12.2025

Il Giudice

Lucia Bruni